

SCHEMA DI CONTRATTO PER CONCESSIONE E-BIKES DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AMENO

ART. 1) OGGETTO

Il presente contratto regola l'affidamento in concessione di n. 12 (dodici) e-bikes, di cui n. 10 (dieci) da adulto e n. 2 (due) da bambino, di proprietà del Comune di Ameno che verranno concesse a uno o più concessionari ai fini del noleggio delle stesse a terzi.

Nello specifico si tratta di:

- n. 10 (dieci) biciclette elettriche modello Bianchi E-VERTIC FX TYPE SX12SP nelle seguenti dimensioni del telaio n. 2 XL, n. 4 L, n. 4 M;
- n. 2 (due) biciclette elettriche modello ATALA DOODLE 24 da bambino.

Il numero minimo di e-bikes da concedere ad ogni singolo operatore economico è pari a n. 2 (due), di cui almeno n. 1 (uno) da adulto.

Ogni e-bike è individuata con un numero progressivo riportato sul telaio e corrispondente a quello indicato sul relativo contenitore della batteria ricaricabile.

Ogni e-bike è dotata di:

- Sistema GPS
- Faretto luce anteriore ricaricabile da USB
- Faretto luce rossa posteriore ricaricabile da USB
- Kit riparazione pneumatici + pompa
- Garanzia su difetti di fabbricazione per almeno 3 anni

ART. 2) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

Presso la sede individuata dal concessionario o dai concessionari, purché situata nel territorio del Comune di Ameno, in luogo facilmente raggiungibile dagli utenti

ART. 3) TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui all'Art. 1 deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di leggi nazionali e regionali, secondo quanto indicato nel presente contratto e nella documentazione di gara.

Il concessionario/I concessionari è tenuto/sono tenuti inoltre ad adeguare le modalità del servizio prestato alle eventuali variazioni che la Legge Nazionale e Regionale potranno apportare in materia. Il concessionario deve garantire il servizio di noleggio biciclette per un minimo di sei giorni alla settimana comprensivi delle giornate di sabato e domenica con orario 9,00-13,00 e 16,00-20,00. Al

termine del primo anno di gestione il Comune di Ameno potrà autorizzare variazioni dell'orario e/o del calendario del servizio se giustificati da un documentato minor /maggior afflusso di utenti in alcuni periodi dell'anno.

ART. 4) SERVIZIO DI NOLEGGIO – CANONE DI CONCESSIONE PER LA COPPIA DI E-BIKES

Il canone di concessione annuale a base di gara per la concessione di n. 2 (due) e-bikes, di cui almeno n.1 (una) da adulto è di € **1900,00, oltre al rialzo offerto in sede di gara** con adeguamento ISTAT annuale, a fronte del piano economico finanziario redatto dagli uffici comunali e conservato agli atti, prodotto sulla base della stima dei costi di gestione e dei ricavi presunti a fronte delle tariffe presenti nel mercato turistico locale.

ART. 5) DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione avrà una durata di cinque anni a partire dalla stipula del contratto di concessione. Non è prevista la possibilità di rinnovo.

ART. 6) CARATTERISTICHE DEL CONCESSIONARIO

Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici e/o persone fisiche titolari di attività turistico ricettive in Ameno ed anche le Associazioni no Profit aventi sede ad Ameno che sono interessate alla gestione di quanto indicato al punto 1), sia in forma singola che associata in modo stabile o temporaneo per la durata della concessione; gli associati non potranno partecipare, a pena di esclusione, in forma singola alla medesima gara e essere presenti in più di un raggruppamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, in sede di gara, gli offerenti si impegnano ad effettuare le eventuali pratiche necessarie per poter svolgere il servizio di noleggio di e-bikes, che dovranno essere concluse prima dell'affidamento definitivo.

Gli offerenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023

ART. 7) OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune mette a disposizione al soggetto aggiudicatario/ai soggetti aggiudicatari n. 12 (dodici) e-bikes di cui n. 10 (dieci) da adulto e n. 2 (due) da bambino aventi la seguente dotazione:

- Sistema GPS
- Faretto luce anteriore ricaricabile da USB
- Faretto luce rossa posteriore ricaricabile da USB
- Kit riparazione pneumatici + pompa
- Garanzia su difetti di fabbricazione per almeno 3 anni

ART. 8) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione del servizio di cui al precedente art. 1, nel rispetto di tutte le norme vigenti di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, il concessionario/i concessionari è tenuto/sono tenuti:

1. ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette assumendo a proprio carico tutte le spese necessarie per mantenerle in perfetta efficienza, così come consegnate, in modo da poterle riconsegnare al Comune, al termine del contratto, nel medesimo stato di funzionalità, considerando il deterioramento d'uso;
2. a rispettare le norme vigenti di sicurezza e prevenzione infortuni;
3. a provvedere a tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, della concessione;
4. a garantire un orario minimo di fornitura del noleggio almeno pari a quanto previsto nell'articolo 3 del presente contratto e che sia conforme alle effettive esigenze del territorio comunale, con aperture straordinarie in caso di eventi particolari, fiere e mostre locali;
5. a presentare in allegato all'offerta uno schema dell'orario, estivo ed invernale, che intenderà effettuare per l'intero anno, che potrà essere modificato a richiesta del Concessionario dopo il primo anno d'attività, laddove se ne ravvisi la necessità, con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio oppure a richiesta del Responsabile del Servizio, nel corso della gestione, in caso di esigenze sopravvenute;
6. a tenere un registro dei noleggi effettuati con l'indicazione delle generalità degli utenti (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), degli estremi di un documento d'identità e delle modalità di noleggio (ore, giorni, settimane), che dovrà essere esibito al Responsabile del Servizio a richiesta;
7. a presentare annualmente il resoconto delle attività svolte contenente il numero degli utenti, le ore di noleggio effettuate e la loro divisione in noleggi orari, giornalieri, settimanali;
8. a corrispondere annualmente al Comune il canone di concessione offerto in sede di gara (offerta economica);
9. a provvedere alla attivazione delle seguenti polizze di assicurazione:
 - di responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dal noleggio per un massimale di € 2.000.000;
 - di responsabilità per furto e incendio commisurato al valore delle biciclette date in concessione (circa € 5.000,00 a bicicletta);
 - garanzia definitiva come previsto all'art. 11.
10. ricovero delle biciclette al chiuso.

ART. 9) SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONI D'USO

Il Concessionario non potrà modificare l'uso delle biciclette rispetto a quello previsto dal presente contratto o sub-concedere la gestione dei beni affidati in concessione.

ART. 10) RECESSO

Il recesso dal contratto è ammesso:

- volontario da parte del Concessionario, con decorrenza 90 giorni successivi dalla comunicazione

all'Ente, da effettuarsi con raccomandata a/r o con PEC;

La risoluzione anticipata comporterà una penale, consistente nell'incameramento da parte del Comune del deposito cauzionale indicato all'art. 11

- discrezionale da parte dell'Ente qualora ravvisi nel Concessionario la comprovata incapacità di conseguire gli obiettivi fissati nella presente concessione o per cause sopravvenute di interesse pubblico, che rendano impossibile la prosecuzione dell'attività, con decorrenza almeno 120 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'Ente, da effettuarsi con raccomandata a/r o PEC;
- da parte dell'Ente, qualora si accerti la perdita dei requisiti richiesti all'operatore economico durante la concessione.

In caso di recesso anticipato, il canone di cui al precedente art. 8), sarà pagato dal concessionario per dodicesimi in rapporto al periodo di servizio svolto nell'anno.

ART. 11) RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Concessionario/i Concessionari è l'unico responsabile/sono gli unici responsabili della concessione dei beni comunali in oggetto e della conseguente attività di noleggio, in conformità di quanto prescritto, della rispondenza di detta attività alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento della concessione.

Le eventuali disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio, l'approvazione di qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità del Concessionario, che sussiste in modo pieno ed esclusivo per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Il Concessionario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare a persone e cose, a causa dello svolgimento del servizio e dovrà provvedersi all'uopo, con opere e spese a suo completo carico, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi avente i seguenti massimali: € 2.000.000;

Il Concessionario è altresì responsabile delle e-bikes che l'Amministrazione Comunale consegnerà allo stesso in concessione, e dovrà munirsi, a tale proposito, di polizza assicurativa per furto e incendio commisurata al valore delle biciclette date in concessione (circa € 5.000,00 a bicicletta) che potrà essere adeguato annualmente.

Copie di tali polizze, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione del contratto e dovranno rimanere efficaci per tutta la durata della presente concessione.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario dovrà rimborsare all'Amministrazione i danni causati ai beni mobili concessi in uso che siano manifestamente a lui imputabili.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, prima della stipulazione del relativo contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale tramite fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15 a semplice richiesta della stazione appaltante.

E' fatta salva comunque la risarcibilità per maggior danno e resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovutogli.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza della concessione e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata dalla mandataria capogruppo a nome di tutte le ditte componenti l'A.T.I.

Resta inteso che sia sulle somme versate a titolo di cauzione che su quelle trattenute a garanzia, non matureranno interessi attivi a favore dell'appaltatore

Resta inteso inoltre che l'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalle somme costituite a titolo di garanzia definitiva quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi e prestazioni da rendere a norma del presente contratto, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature danneggiate per mancanza di sorveglianza del concessionario ed addebitabili allo stesso per palese violazione degli obblighi e degli impegni assunti.

ART. 12) MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento della concessione dei beni di cui all'art.1 del presente contratto avverrà mediante la seguente procedura: asta pubblica espletata ai sensi dell'art. 73, lettera c) e dell'art. 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

In caso di parità di offerta da parte di più operatori economici si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924, chiedendo ai migliori pari offerenti di migliorare la propria offerta. In caso di ulteriore parità si procederà alla aggiudicazione attraverso sorteggio pubblico tra i migliori pari offerenti.

L'offerta avverrà sulla base di quanto richiesto dal presente contratto e dalla documentazione di gara.

ART. 13) VALUTAZIONE OFFERTE

Le offerte saranno valutate dal Responsabile del servizio, sulla base del criterio di valutazione di cui al successivo art. 14.

ART. 14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione individuando l'offerente che presenterà l'offerta più vantaggiosa sulla base del criterio sotto indicato:

Offerta Economica: maggiore aumento rispetto al canone a base di gara

L'Offerta Economica, redatta sul modulo allegato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, dovrà contenere l'importo offerto in aumento rispetto al canone annuo minimo per la concessione di n. 2 (due) e-bikes, di cui almeno n.1 (una) da adulto stabilito in € 1900,00 annui che il concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata adeguata.

ART. 15) VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione appaltante effettuerà tutte le attività di verifica e di controllo che riterrà necessarie per assicurare che la concessione dei beni e conseguente attività di noleggio vengano espletati con regolarità ed in conformità alle indicazioni e prescrizioni del presente contratto.

ART. 16) CANONE DI CONCESSIONE

Il pagamento del canone di concessione, determinato in sede di aggiudicazione della concessione, sarà effettuato dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, a partire dalla stipula del contratto.

ART. 17) SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18) FORO COMPETENTE

In caso di controversia, trovano applicazione i disposti di legge, e qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, competente sarà il Foro del Tribunale di Verbania.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO